



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

D.R. n. 743

IL RETTORE

- VISTO il [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#), contenente disposizioni disciplinanti in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del [D.L. 23.02.2020, n. 6](#), da applicare in modo uniforme sull'intero territorio nazionale al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- VISTO il D.R. n. 688 del 04.03.2020, con cui è stata data esecuzione al predetto [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#), con effetto a decorrere dal 5 marzo 2020;
- VISTA la [nota prot. 6932 del 05.03.2020](#), con cui il Ministro dell'Università e della Ricerca, prof. Gaetano Manfredi ha fornito indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#);
- RAVVISATA la necessità di adeguarsi alle indicazioni ministeriali;
- SENTITO il Direttore Generale,

**D E C R E T A**

**Art. 1**

1. Per le ragioni esposte in premessa, il D.R. n. 688 del 04.03.2020 è modificato come segue.

**Art. 2**

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, **sino al 15 marzo 2020**

**SOSPENDE**

- a) le attività didattiche frontali dei corsi di studio, anche post-laurea, dei corsi professionali e dei master;
- b) l'accesso degli studenti alle biblioteche, sale di lettura e sale di studio;
- c) l'intera attività di front office delle strutture amministrative dell'Ateneo le quali sono contattabili telefonicamente o a mezzo mail.

2. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, **sino al 3 aprile 2020**

**SOSPENDE**

- a) i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui sono coinvolti il personale nonché gli studenti universitari;
- b) le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- c) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate;
- d) tutte le procedure concorsuali in atto volte al reclutamento del personale

contrattualizzato, ivi comprese quelle volte al conferimento di assegni ricerca.

### **Art. 3**

#### **1. RESTANO ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE:**

- a) i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, quelli per i medici in formazione specialistica, nonché, previa dotazione di dispositivi di protezione individuale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica;
- b) le rimanenti attività didattiche, quali i corsi di dottorato, il ricevimento studenti, i test di immatricolazione, la partecipazione a laboratori, che potranno essere svolte, laddove non sia possibile ricorrere alla modalità a distanza, nel rispetto delle misure precauzionali di natura igienico sanitaria di cui al [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#), con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- c) gli esami di profitto, nonché le sedute di laurea, che potranno essere svolti o ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità), o adottando le opportune misure igienico sanitarie, nonché le misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove;
- d) l'attività di ricerca;
- e) la normale attività amministrativa in back office;
- f) le riunioni degli Organi collegiali, adottando le opportune misure igienico sanitarie, nonché le misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i componenti e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui al [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#);
- g) tutte le procedure concorsuali relative ai professori e ai ricercatori, che si svolgeranno in via telematica;
- h) gli esami di stato, che potranno essere svolti o ricorrendo alle modalità a distanza (nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità), o adottando le opportune misure igienico sanitarie, nonché le misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, durante la fase dell'accesso e dell'uscita dalla sede, dell'identificazione e dello svolgimento delle prove. In ogni caso, il responsabile del procedimento, su indicazione della Commissione, dovrà curare gli adempimenti di cui al punto 7 della [Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020](#).

### **Art. 4**

Per tutta la durata della sospensione, le attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3 potranno essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, all'uopo individuate dalle competenti Strutture didattiche, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

### **Art. 5**

Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, gli interessati dovranno rivolgersi alla [U.O. Mobilità internazionale](#) di questa Università per assumere ogni informazione utile, in ordine alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee che dovessero pervenire.

### **Art. 6**

Sarà assicurato, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità da parte delle competenti Strutture didattiche, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni.

A particolare beneficio degli studenti che siano interessati da provvedimenti limitativi della mobilità, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità a distanza, viene assicurato il recupero delle attività formative e curriculari (es. esami, verifiche intermedie, ecc) funzionali al completamento del percorso didattico.

### **Art. 7**

Il presente Decreto, con decorrenza immediata, ha efficacia fino al 3 aprile 2020, con riserva di adottare eventuali ed ulteriori provvedimenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si fa espresso rinvio al [d.P.C.M. 4 marzo 2020](#), al [D.P.C.M. 1 marzo 2020](#), alla [Direttiva n. 1/2020](#) del Ministro per la pubblica amministrazione, nonché alla [nota prot. 6932 del 05.03.2020](#) del Ministro Manfredi.

Bari, 06/03/2020

IL RETTORE  
F.to Stefano Bronzini